

Chiarimenti in materia di rilascio di garanzie

L'andamento del ciclo economico e le numerose norme che, a vario titolo, richiedono la presentazione di garanzie a supporto di obbligazioni assunte hanno fatto registrare un aumento della domanda di garanzie da parte delle imprese, dei privati e del settore pubblico.

L'accrescimento della domanda ha concorso a richiamare nel mercato una pluralità di potenziali fornitori, con un aumento dei profili di rischio legati: alla capacità di fare fronte agli impegni assunti da intermediari che assumono rischi non sempre commisurati alle loro strutture patrimoniali e organizzative; alla legittimità di operatori che, in molti casi, svolgono attività non consentite dalla normativa. A seguito di ciò vi sono soggetti che lamentano difficoltà nell'escussione della garanzia ricevuta.

La complessità della normativa può inoltre concorrere a creare l'erroneo convincimento della piena affidabilità di tutti gli operatori iscritti in elenchi tenuti dalla Banca d'Italia.

Oltre alle garanzie rilasciate dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico bancario) assoggettati a vigilanza prudenziale da parte della Banca d'Italia, nel settore operano anche altri soggetti che sono sottoposti a forme di controllo più blande e, per questo motivo, a limiti operativi, come gli intermediari finanziari e i confidi ¹, iscritti rispettivamente nell'elenco generale ex art. 106 del T.U. bancario e nella relativa sezione speciale ex art. 155, c. 4 del medesimo T.U. ².

Per consentire una scelta oculata e consapevole dell'operatore finanziario cui rivolgersi, si descrivono di seguito le caratteristiche e le attività consentite agli operatori.

Si fa presente, infine, che l'attuale quadro normativo sarà oggetto di una revisione complessiva come previsto dal decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141 (in Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 207 del 4 settembre 2010), e successive modificazioni e integrazioni, e che dovrebbe concludersi nel 2012.

¹ I poteri e gli interventi di controllo della Banca d'Italia nei confronti degli intermediari finanziari ex art. 106 e dei confidi ex art. 155, c. 4 del T.U. bancario sono finalizzati essenzialmente a verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti per l'iscrizione, sono differenziati per soggetto e, comunque, sono meno estesi rispetto a quelli previsti per gli intermediari sottoposti a vigilanza prudenziale.

² Si fa riferimento agli articoli tuttora vigenti del T.U. bancario, fino all'emanazione delle disposizioni di attuazione del d.lgs. 141/2010.

Per quanto riguarda l'attività di rilascio garanzie a favore di Amministrazioni pubbliche e dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, resta ferma la vigente normativa di settore.

INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO GENERALE EX ART. 106 T.U. BANCARIO

Agli intermediari iscritti nel solo elenco generale ex art. 106 del T.U. - assoggettati a forme di controllo ridotte da parte della Banca d'Italia - è consentito l'esercizio dell'attività di rilascio di garanzie **in via non esclusiva, né prevalente o rilevante** rispetto ad altre attività finanziarie. In tal caso, agli stessi sono comunque richiesti **requisiti aggiuntivi** rispetto a quelli standard previsti per l'iscrizione nell'elenco generale. Questi operatori devono essere in possesso in via continuativa dei seguenti requisiti:

- natura giuridica di società per azioni;
- oggetto sociale che preveda espressamente l'esercizio di attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico;
- capitale sociale versato non inferiore a €1.500.000 (detenuto in forma liquida o investito in titoli prontamente liquidabili ai sensi delle disposizioni vigenti; cfr. art. 11 D.M. n. 29/2009) e mezzi patrimoniali complessivi non inferiori a € 2.500.000.

Sul sito della Banca d'Italia è consultabile la lista delle società iscritte nell'elenco generale che rispondono ai requisiti stabiliti dall'art. 11 del DM n. 29/2009 ai fini del rilascio di garanzie nei confronti del pubblico
(www.bancaditalia.it/vigilanza/regolamentati/albi-elenchi/art-106/consultazione-elenco).

CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI (CONFIDI)

Favoriscono l'accesso al credito delle piccole e medie imprese (PMI) associate (industriali, commerciali, turistiche e di servizi, artigiane e agricole), raccogliendo fondi tra le stesse e utilizzandoli per rilasciare garanzie (c.d. "collettive") a copertura di finanziamenti erogati, in particolare dalle banche, ai singoli associati.

Si distinguono tre tipologie di confidi:

- a) le banche di garanzia collettiva fidi,
- b) i confidi iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 TUB,
- c) i confidi iscritti nella sezione dell'elenco generale ai sensi dell'art. 155, comma 4, del T.U. bancario.

Mentre i soggetti di cui alle lettere a) e b) possono prestare ogni forma di garanzia finanziaria ³, in quanto soggetti sottoposti a vigilanza di sana e prudente gestione, i confidi iscritti ai sensi dell'art. 155, comma 4, del TUB nell'apposita sezione dell'elenco generale, possono svolgere esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi che consiste nella "prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie" volta a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese associate al credito di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario (art. 13, comma 1, del D.L. n. 269/2003 convertito nella L. n. 326/2003) nonché attività connesse e strumentali. **A tali operatori è pertanto vietato l'esercizio di prestazioni di garanzie diverse da quelle indicate e, in particolare, nei confronti del pubblico,** nonché l'esercizio delle altre attività riservate agli intermediari finanziari.

Su tali operatori la Banca d'Italia svolge la sola attività di censimento e di riscontro, nella fase di accesso, dei requisiti previsti dalla legge ⁴; essi sono espressamente sottratti all'applicazione delle disposizioni del Titolo V del TUB relative agli intermediari finanziari e la loro operatività non è sottoposta al regime di vigilanza prudenziale della Banca d'Italia.

I confidi della specie – la cui lista è consultabile sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/vigilanza/regolamentati/albi-elenchi/confidi/consultazione-elenco) – non sono tenuti ad accantonare risorse patrimoniali commisurate alle obbligazioni contratte, con i conseguenti rischi per i beneficiari delle garanzie eventualmente rilasciate.

³ Ai confidi iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 TUB è consentito prestare garanzie nei confronti del pubblico, in via non prevalente rispetto all'attività di garanzia collettiva dei fidi.

⁴ Trattasi di consorzi con attività esterna, società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative per i quali il legislatore ha richiesto esclusivamente requisiti minimali di natura patrimoniale per lo svolgimento dell'attività (capitale sociale o fondo consortile minimo non inferiore a 100.000 euro, patrimonio netto non inferiore a 250.000 euro).